	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 1/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

"Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"

Firme:

Committente / Comune di Jesi	Impresa Appaltatrice (Datore di Lavoro)	Data
		05.11.2013



SERECO s.r.l. – 60035 JESI (AN) – Via Bellagamba – Tel. 0731/200349 – Fax 0731/207964
E-MAIL: info@serecojesi.it – WEB: www.serecojesi.it

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. RUOLI E COMPETENZE	6
3.1 Committente	6
3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera	7
4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	7
5. IL COMMITTENTE	8
5.1 Il Committente	8
6. DESCRIZIONE INTERVENTI	9
6.1 Modalità di esecuzione dell'opera	9
6.2 Descrizione della prestazione	10
7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	13
8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	15
8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze	15
9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE	18
10. GESTIONE DELLE EMERGENZE	19
10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio	19
10.1.1 Incendio controllabile	19
10.1.2 Incendio non controllabile	19
10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano	20
10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione	20
10.2.2 Fuga di metano con incendio	20
10.2.3 Fuga di metano con esplosione	20
10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto	21
10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere	21
10.5 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche	22
10.5.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori	22
10.5.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso	22
10.5.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona	23
11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA	24
11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza	24
12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	24

	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 3/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA	

1. INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare il DUVRI affronta l'analisi preliminare dei rischi da interferenze con riferimento all'attività di servizio in oggetto e le correlate misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini dell'eliminazione, laddove possibile, e in ogni caso della riduzione al minimo dei rischi da interferenze.

Il Decreto correttivo n. 106/2009 ha introdotto una modifica sostanziale, il comma 3-bis, stabilendo che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta all'impresa appaltatrice, che sarà chiamata ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire alla committente le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti, sin dalla fase di gara, prima dall'assegnazione dell'incarico.


L'impresa aggiudicataria può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

L'impresa appaltatrice è comunque tenuta al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nell'esecuzione dei lavori e/o delle opere ad essi affidate.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 4/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in particolare Art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione":

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 5/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA	

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile(N), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418(N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza

	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 6/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA	

di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3. RUOLI E COMPETENZE

3.1 Committente

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente della ditta committente, ovvero in questo caso Ente appaltante, procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto scritto, e previa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice come disposto dall'art. 26, comma 1.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008; in particolare la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni contenute al Titolo I, capo III, sezione VI "Gestione delle emergenze" del suddetto decreto.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da uno specifico sopralluogo congiunto nell'area interessata (infrastrutture comunali e punti di dislocazione degli impianti), per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, il Datore di Lavoro o il Dirigente assicura che alla ditta esterna siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il Preposto della Committente (ove individuato) riceve copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici e sovrintende, per quanto di sua competenza, alla loro corretta applicazione, assicurando l'aggiornamento del presente documento.

Il Preposto richiede e verifica l'attuazione delle misure individuate per eliminare, laddove possibile, e in ogni caso ridurre al minimo il rischio connesso alle interferenze delle imprese operanti nella medesima area di lavoro.

	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 7/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA

3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente all'inizio degli stessi, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività con il committente per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza. Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi da lavoro del committente.

I Preposti degli appaltatori/lavoratori autonomi delle imprese esecutrici sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
- divulgare il presente documento di valutazione dei rischi presso il proprio personale;
- vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dalla impresa stessa;
- curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'Area di lavoro;
- comunicare alla Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte esterne, i principali criteri seguiti sono quelli di delimitare fisicamente le aree di lavoro specifiche (ove possibile), programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti, informazione sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e sui rischi interferenziali che sorgono di conseguenza.

All'avvio del rapporto contrattuale, prima dell'inizio delle attività, eventualmente in seguito a sopralluogo nell'area, la Committente indirà appunto una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili (preposti) dell'impresa appaltatrice al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente documento (documento unico di valutazione dei rischi) condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni.

A seguito della riunione dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di riunione di coordinamento come per le successive riunioni di coordinamento che saranno convocate dal committente, anche su richiesta dell'impresa appaltatrice, ogni qualvolta siano modificati i tempi di esecuzione delle attività e/o le misure di coordinamento precedentemente concordate.

5. SOGGETTI CONVOLTI

5.1 Il Committente

 COMUNE DI JESI	Servizio al Cittadino e alle Imprese
SEDE	Piazza Indipendenza, 1 60035 Jesi (An)
TELEFONO	0731 5381
FAX	0731 538328
IL DIRIGENTE del Servizio	Dott. MAURO TORELLI
REFERENTE del Servizio	ANTONELLA PERGOLA
TELEFONO	0731 538255
FAX	0731 538259
INDIRIZZO E-MAIL	a.pergola@comune.jesi.an.it

	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 9/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA	

6. DESCRIZIONE INTERVENTI

6.1 Modalità di esecuzione dell'opera

L'oggetto dell'appalto consiste nell'aspettamento dei servizi di Informagiovani e Ludoteca da espletarsi nei modi e nei termini stabiliti dal presente capitolato.

L'appalto ha per oggetto la gestione di:

- a) Servizio di Informagiovani del Comune di Jesi;
- b) Servizio di Ludoteca del Comune di Jesi.

IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI svolge attività di ricerca, documentazione e informazione rispetto all'Ambito Territoriale in cui è inserito, occupandosi di 5 settori informativi (lavoro/formazione/estero/settore sociale/cultura e tempo libero). Il servizio organizza periodicamente anche incontri di orientamento e formazione con esperti, per l'inserimento nel mondo del lavoro (in collaborazione con enti pubblici e privati). Il servizio è collegato con la Rete Civica comunale e ad Internet; dispone di una postazione per la navigazione su Internet da parte degli utenti.

IL SERVIZIO DI LUDOTECA è un centro ricreativo, aggregativo ed educativo rivolto principalmente a bambini, e ragazzi, che si propone, attraverso l'esperienza del gioco, di favorire l'espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino/adolescente. La ludoteca oltre a proporre le attività di gioco e laboratoriali ai propri utenti e alle scuole, realizza attività di promozione del gioco, di formazione e di documentazione. Il servizio dispone inoltre di un Ludobus per svolgere la propria attività nelle piazze e nei quartieri.

GESTIONE DEI SERVIZI

Per i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Jesi provvede, per i servizi di propria competenza, a quanto segue:

- alla pulizia dei locali;
- ad integrare e/o sostituire l'arredo in dotazione;
- all'acquisto di attrezzature informatiche, audiovisive e giochi;
- alle spese telefoniche, per il riscaldamento del locale, per l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica;
- all'acquisto di materiale igienico e di pronto soccorso;
- spese fisse inerenti la gestione del ludobus (assicurazione bollo e manutenzione);
- eventuale budget derivante da progetti finanziati per spese relative a iniziative, materiali, attrezzature.

A carico della Ditta sono:

- a) le spese per il personale richiesto per la gestione dei servizi;
- b) il riassetto giornaliero dei Centri Informagiovani e Ludoteca
- c) la gestione completa della rete informatica inclusa la manutenzione delle attrezzature ed il controllo sull'attività degli utenti (solo per il Servizio "Informagiovani")
- d) l'acquisto di ogni materiale di consumo necessario allo svolgimento del servizio
- e) carburante per il ludobus.

6.2 Descrizione della prestazione

L'attività in oggetto del contratto è descritta nella seguente tabella:

FASE	GESTIONE DEI SERVIZI
1.	<p style="text-align: center;">SERVIZIO "INFORMAGIOVANI " DEL COMUNE DI JESI</p> <p>Il Servizio Informagiovani si rivolge ad un'utenza giovanile orientativamente compresa tra i 16 e i 30 anni. Informagiovani è sito in Piazza S. Allende in un locale di mq 300 che condivide con il Cag. Dispone di uno spazio per l'accoglienza del pubblico e per la consultazione; l'attrezzatura informatica è costituita da: 3 computer con stampante e modem, un fax, una fotocopiatrice.</p> <p>La Ditta opera nel settore dei servizi informativi, ricreativi e sociali. Sulla base delle indicazioni di leggi nazionali e regionali, nonché della realtà territoriale del Comune di Jesi, l'Amministrazione Comunale si propone, con il servizio suddetto rivolto alla fascia adolescenziale e giovanile, di raggiungere i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire spazi, strumenti, documentazione e personale idonei a facilitare l'accesso alle informazioni da parte degli adolescenti e dei giovani; - favorire l'inserimento degli adolescenti e dei giovani nei vari contesti quotidiani di vita (scolastico, lavorativo, culturale, ricreativo, ecc.), tramite l'aumento delle proprie conoscenze e l'orientamento delle proprie potenzialità individuali. <p>LE ATTIVITA'</p> <p>Il Servizio Informagiovani effettua un'attività di informazione, orientamento e formazione relativamente ai seguenti settori: lavoro, formazione, settore sociale/cultura e tempo libero, estero. L'attività di informazione e orientamento si espleta attraverso due momenti: il front-office, ovvero il contatto con il pubblico, sia individuale che di gruppo (periodicamente effettuato oltre che dalle operatrici anche con la presenza di esperti in materia ed in collaborazione con agenzie pubbliche e private) e il back-office (selezione e redazione delle informazioni, comprensivo di un servizio on-line, in collaborazione con la rete civica comunale, le cui modalità vengono stabilite annualmente con la P.O. "Relazioni esterne". Entrambi i servizi - annualmente ed in base alle richieste provenienti dall'utenza e alle tendenze verificate tramite strumenti d'indagine approntati in accordo con l'Ufficio Comunale preposto - propongono l'attivazione di progetti ammissibili a contributo regionale e provinciale.</p> <p>L'operatore preposto al Servizio Informagiovani ha diverse competenze: di addetto allo sportello, di redazione delle informazioni, di addetto al servizio on-line.</p>

SERVIZIO "LUDOTECA" DEL COMUNE DI JESI

Il Servizio di Ludoteca è rivolto ad un'utenza della fascia di età da 3 a 14 anni. La Ludoteca è situata in Via S.Giuseppe n. 20 c/o i locali della scuola Elementare Garibaldi. I locali sono al piano terra con ingresso in comune con il servizio di Biblioteca Ragazzi. Gli spazi sono arredati con tavoli e sedie e scaffalature contenenti giochi. La struttura possiede uno spazio esterno per il gioco all'aperto.

Il servizio di Ludoteca si propone di promuovere i diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza creando sul territorio una presenza significativa di azioni orientate a favorire la cultura e la pratica del gioco.

Il Servizio si propone i seguenti obiettivi:

- ▲ sviluppo della cultura ludica
- ▲ sviluppo della socializzazione ed integrazione fra soggetti appartenenti a diverse etnie e culture al fine di favorire un'interazione che apre la possibilità della comunicazione fra soggetti diversi.
- ▲ sviluppo del rapporto con la scuola nell'ambito di un sistema formativo integrato.
- ▲ sviluppo della relazione con la scuola come aula didattica decentrata.
- ▲ diffusione della cultura del gioco attraverso un centro di documentazione che dispone di materiale informativo e organizza incontri periodici sul tema, rivolti ad educatori e genitori.
- ▲ diffusione del servizio nel territorio attraverso il Ludobus, pulmino attrezzato con il quale si trasferisce periodicamente una mini ludoteca nei quartieri più periferici e meno serviti della città oltreché nelle piazze e aree verdi.

2.

LE ATTIVITA'

Le attività dovranno essere articolate, in coerenza con gli obiettivi individuati, secondo tipologie diversificate, anche nella loro periodicità.

ATTIVITA' DI BASE

Le attività di base sono: il gioco in ludoteca, il prestito, attività laboratoriali, il centro di documentazione. I laboratori da effettuare sono almeno tre al mese.

IL GIOCO IN LUDOTECA

Si svolge nel periodo di apertura in base alle due fasce di età: da 3 a 5 anni (prescolare) e dai 6 ai 14 anni. I bambini in età prescolare potranno rimanere in ludoteca solo in presenza di un accompagnatore adulto. Nel periodo estivo la ludoteca si trasferisce nei parchi con il Ludobus e pertanto l'età dell'utenza si amplia (i giocatori coinvolti sono spesso adolescenti e giovani). Gli utenti potranno usufruire dei giochi e dei materiali avvalendosi della guida e del supporto dell'operatore che, oltre a spiegare le regole dei giochi e l'utilizzo del materiale per la costruzione di giochi e giocattoli, formulerà proposte ludiche, favorirà esperienze, faciliterà la comunicazione e i rapporti relazionali fra gli utenti con particolare attenzione ai ragazzi in situazione di disagio. La ludoteca effettua attività anche con i giovani e gli adulti con proposte di gioco specifiche.



IL PRESTITO

Nell'orario di apertura della ludoteca viene effettuato il prestito agli iscritti tramite una carta prepagata (carta del gioco) il cui costo è stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il gioco può essere tenuto per massimo gg.15. Il prestito, oltre che ai singoli utenti, può essere effettuato a scuole e associazioni purché iscritti alla ludoteca e paganti la carta del gioco.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Il Centro di documentazione è dotato di una bibliografia relativa al gioco e al giocattolo, di riviste specializzate nel settore, di materiale informativo. Il servizio funziona nei giorni di apertura della ludoteca. L'operatore mette a disposizione dei genitori e degli educatori che lo richiedano il materiale informativo e documentativo.

ATTIVITA' PERIODICHE

Le attività periodiche sono quelle effettuabili con cadenze da stabilire e per periodi di tempo limitati. Rientrano in queste attività:

- Laboratori dedicati a temi specifici, rivolti ad un'utenza limitata nel numero e per fascia d'età. Alcune attività laboratoriali vengono effettuate anche per un'utenza di adulti con finalità educative (genitori, operatori scolastici ecc.) e con adolescenti e giovani. I laboratori sono effettuati previa iscrizione e pagamento della carta del gioco. I laboratori verranno programmati all'inizio di ciascun anno e progettati in base agli interessi dell'utenza.
- L'attività estiva del Ludobus si svolge nei parchi e nelle piazze generalmente nel periodo Giugno - Luglio - Agosto - Settembre.

ATTIVITA' STRAORDINARIE

Sono quelle attività che, pur rientrando nella programmazione annuale, hanno carattere di sporadicità. Tali attività possono essere: mostre, convegni, manifestazioni organizzate con scuole e /o associazioni, tornei di gioco, incontri di studio, ricerche su temi di particolare interesse effettuati da gruppi di studio.

7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi di sito descritti nel Documento di Valutazione dei rischi dei Committente (di cui all'art. 19 dei D.Lgs. n. 81/2008) sono comunicati alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano nel luogo di lavoro dei Committente.

I rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

Nella seguente tabella sono indicati i rischi da interferenze identificati sulla base delle informazioni disponibili riferiti all'area di esecuzione dell'opera (e per ogni eventuale fase in cui l'opera è stata suddivisa).

FASE N. 1	SERVIZIO "INFORMAGIOVANI " DEL COMUNE DI JESI
SOGGETTI INTERFERENTI	<p>Ditta Appaltante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatori dell'impresa appaltatrice che gestiscono il servizio. ▪ Responsabile del Procedimento. <p>Ditta Affidataria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatore incaricato al controllo del servizio anche mediante sopralluoghi. ▪ Operatore comunale nel momento dell'eventuale fornitura nei locali dell'informagiovani di materiale come attrezzature informatiche, arredi, materiale igienico e di primo soccorso o in caso eccezionale nel momento delle pulizie. <p>Altre persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblico caratterizzato maggiormente da utenza giovanile compresa tra i 16 e i 30 anni.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di lavoro e strutture (locali, uffici, corridoi, scale, parchi e piazze, ecc.);	X
apparecchi di sollevamento (carrello elevatore, ecc);	
immagazzinamento degli oggetti;	
impianti elettrici (elettrocuzione);	X
rischio incendio	X
rischio di contatto, scivolamento, urto;	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici;	
esposizione al rumore;	
esposizione a vibrazioni;	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico;	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali;	
stress da lavoro-correlato;	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro.	X

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 14/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA	

FASE N. 2	SERVIZIO "LUDOTECA" DEL COMUNE DI JESI	
SOGGETTI INTERFERENTI	<p>Ditta Appaltante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatori dell'impresa appaltatrice che gestiscono il servizio. ▪ Responsabile del Procedimento. <p>Ditta Affidataria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operatore incaricato al controllo del servizio anche mediante sopralluoghi. ▪ Operatore comunale nel momento dell'eventuale fornitura nei locali della ludoteca di materiale come attrezzature informatiche, arredi, materiale igienico e di primo soccorso o in caso eccezionale nel momento delle pulizie. <p>Altre persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utente della fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni, adolescenti, giovani. ▪ Genitori. ▪ Operatori scolastici, educatori, ecc. 	
RISCHI INTERFERENZIALI		
Ambiente di lavoro e strutture (locali, uffici, corridoi, scale, parchi e piazze, ecc.);		X
apparecchi di sollevamento (carrello elevatore, ecc);		
immagazzinamento degli oggetti;		
impianti elettrici (elettrocuzione);		X
rischio incendio		X
rischio di contatto, scivolamento, urto;		X
esposizione a polveri e ad agenti chimici;		
esposizione al rumore;		
esposizione a vibrazioni;		
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico;		
lavoratrici gestanti		
lavoro ai videoterminali;		
stress da lavoro-correlato;		
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro.		X

	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>		Pag. 15/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA	

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per ciascun rischio da interferenze conosciuto e individuato alla data di stipula del contratto, sono indicate le relative misure di prevenzione o protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo dei suddetti rischi. Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione del contratto siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula del contratto, il presente documento dovrà essere aggiornato.

8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze


La valutazione del rischio associato ai potenziali rischi derivanti da interferenze tra attività svolte da imprese appaltatrici/lavoratori autonomi è condotta mediante un criterio di valutazione qualitativo. All'esito, viene espresso un giudizio qualitativo del rischio associato alle interferenze identificate, rischio che può essere classificato come: basso; medio; alto. Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue:

- Nella colonna "Rischi interferenziali" si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto.
- Nella colonna "Fase" si indica il numero della fase di lavoro quindi si identificano le circostanze di esposizione a ciascuna tipologia di rischio.
- Nella colonna "Giudizio Qualitativo del rischio" viene espresso il giudizio finale qualitativo.
- Nella colonna "Misure di Prevenzione e Protezione" si riportano le misure aggiuntive per il personale conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata.

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ambiente di lavoro e strutture (locali, uffici, corridoi, scale, parchi e piazze, ecc.)	1-2	Basso	<p>Le strutture di competenza dal comune vengono fornite in buone condizioni. Per ciascuna delle strutture il comune mette a disposizione dell'aggiudicatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una sede idonea per lo svolgimento del servizio; - le attrezzature, fisse e mobili, installate nei locali ed allacciate agli impianti elettrici e tecnologici necessari per il loro funzionamento ed il reintegro delle stesse; - l'arredo indispensabile ed il reintegro necessario. <p>La Ditta aggiudicataria è comunque tenuta a reintegrare in modo corrispondente alla fornitura iniziale gli arredi, attrezzature e suppellettili danneggiate per utilizzo improprio o per mancata manutenzione.</p> <p>Durante le attività, i locali e le strutture devono essere tenuti in buono stato di conservazione, non danneggiati e chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare che le persone possano essere soggette a rischi.</p>
Impianti elettrici (elettrocuzione)	1-2	Medio	<p>Gli impianti elettrici delle strutture gestite dalla committente devono essere dotati delle certificazioni a norma di legge (L.46/90 - D.M. 37/2008). Gli impianti di messa a terra devono essere soggetti alle verifiche periodiche come stabilito dal D.P.R. 462/2001.</p> <p>L'impianto elettrico o l'impianto di messa a terra potrebbero essere soggetti a malfunzionamento; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a commissionare le dovute riparazioni, per evitare che gli operatori possano essere soggetti a rischio.</p> <p>Da parte della ditta appaltatrice devono essere rispettate le indicazioni dei cartelli monitori affissi: avviso di pericolo, divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti in tensione, utilizzo delle sole prese indicate e messe a disposizione dal committente.</p> <p>Inoltre l'appaltatrice deve curare e controllare il deterioramento delle attrezzature elettriche utilizzate e delle relative prolunghes.</p>



RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischio di incendio	1-2	Basso	<p>Le strutture di pertinenza del Committente sono dotate di adeguati mezzi antincendio ed è messo in evidenza il divieto di fumare. E' obbligo della ditta appaltatrice provvedere alla formazione degli operatori per l'emergenza antincendio che siano in grado di utilizzare le dotazioni idonee presenti in caso di principio d'incendio.</p> <p>Nonostante ciò esiste sempre un rischio residuo di incendio, quindi chiunque si accorga di un principio di incendio deve informare la Squadra di Emergenza che intervenga nei primi istanti dell'incendio con le dotazioni presenti nella struttura.</p>
Rischio contatto, scivolamento, urto	1-2	Basso	<p>Durante il normale svolgimento dell'attività da parte dell'impresa appaltatrice, i diversi operatori, gli utenti e le altre persone si trovano ad operare nelle medesime aree con conseguente rischio di contatto tra le persone. Si può presentare il rischio di scivolamento, cadute e urti che possono coinvolgere più persone presenti; ciò dovuto anche alla presenza di materiali e attrezzature presenti a terra. La ditta appaltatrice deve dare disposizioni ai propri addetti per evitare il deposito di materiale, cavi, prolunghe, attrezzature, apparecchiature, ecc., in corrispondenza di passaggi, vie di transito e aree di lavoro addetti. Gli addetti della ditta appaltatrice devono vigilare costantemente sul comportamento di ogni soggetto ed essere addestrati all'eventuale utilizzo delle dotazioni di primo soccorso.</p>
Organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	1-2	Basso	<p>La Ditta affidataria è tenuta ad indicare al suo interno un responsabile dei servizi per gli aspetti gestionali ed organizzativi e i rapporti con l'Ente appaltante. La Ditta è tenuta a collaborare con gli Uffici Comunali competenti tramite incontri con il responsabile dei servizi per la programmazione degli interventi e per la verifica delle attività svolte. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, anche mediante sopralluoghi e questionari, la qualità del servizio e gli indici di gradimento dello stesso.</p>

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 18/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA

9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.


Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- a. Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- b. Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- c. Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- d. Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- e. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- f. Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- g. Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- h. Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- i. Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare si impegna a:

- Promuovere un incontro con il Responsabile delle Appaltatrici, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle imprese Appaltatrici.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza (vedi di seguito Gestione delle emergenze)

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 19/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA

10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio

Nei luoghi di lavoro sono presenti materiali combustibili e la negligenza nell'uso di fiamme libere rappresentata dalle sigarette che potrebbero venire consumate dagli operatori, nonostante il divieto di fumare, può provocare un principio d'incendio che normalmente si può estinguere con estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei VV.F..

10.1.1 Incendio controllabile

Al segnale di allarme dato anche a voce da una persona presente nel luogo interessato, l'addetto incaricato, che per primo si renda conto della presenza di rischio incendio, qualora ritenga che l'entità dello stesso possa giustificare una sua singola azione, ha l'obbligo di tentare:

- lo spegnimento o il contenimento dell'incendio utilizzando i dispositivi antincendio presenti e segnalati da un apposito cartello,
- il soffocamento delle fiamme con stracci, coperte ignifughe, ecc.,
- l'allontanamento del materiale combustibile che si trova nelle vicinanze,
- non usare acqua o liquidi su incendi di tipo elettrico.


Immediatamente dopo cerca di far uscire il fumo dai locali interessati all'evento e chiama il Responsabile dell'emergenza e lo informa dell'accaduto.

In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attuata la procedura del punto precedente ed interviene usando uno degli estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio. Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze è necessario procedere come previsto per gli incendi non controllabili.

10.1.2 Incendio non controllabile

Nel caso in cui non si riesce a controllare il fuoco neanche dopo l'intervento di un secondo addetto munito di estintore, siamo nel caso di incendio rilevante e si deve:

- a) Dare l'allarme; chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l'obbligo di segnalarlo ai responsabili (Direttore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile della Squadra di Emergenza (RSE), altri componenti della Squadra di Emergenza....);
- b) Il R.S.E. si porta sul luogo dell'incidente e si accerta che non vi siano persone in pericolo, in caso contrario ordinerà le operazioni di salvataggio;
- c) Il R.S.E ordina la chiamata dei Vigili del Fuoco;
- d) Il R.S.E, se esiste un rischio specifico per le persone presenti nell'impianto ordina l'evacuazione e l'allontanamento dalla zona interessata;
- e) Il R.S.E ordina di accompagnare i presenti in modo ordinato fino al "luogo sicuro";
- f) Attraverso gli addetti all'emergenza, il R.S.E si accerta che tutti siano presenti all'appello;
- g) Allontana eventuali sostanze combustibili e stacca l'alimentazione ad apparati elettrici, riducendo così il rischio di propagazione dell'incendio;
- h) Il R.S.E cerca di spegnere le fiamme con le dotazioni antincendio presenti senza mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità;
- i) Il R.S.E decreta la cessazione dello stato di emergenza;
- j) Il R.S.E redige un rapporto sull'accaduto a emergenza conclusa.

	<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 20/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA

10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano

10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione

Nel caso in cui si dovessero verificare delle fughe di metano (causate da rotture di tubazioni, valvole, ecc.) ogni operatore che si viene a trovare nei pressi della zona interessata ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- fermano gli impianti di ventilazione e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire il gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- stanno pronti ad intervenire con estintori o idranti in caso di incendio.

Se con questi interventi la situazione di rischio non è stata risolta, gli incaricati proseguono con le seguenti operazioni:

- azionano il segnale d'allarme,
- avvisano i Vigili del Fuoco,
- se necessario comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nei capitoli seguenti,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.2.2 Fuga di metano con incendio

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d'incendio dovuto alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono la valvola generale del combustibile,
- tolgono tensione agendo sull'interruttore generale normalmente installato all'esterno del locale e individuato da un cartello,
- intervengono con estintori portatili o idranti in funzione dell'entità dell'incendio, durante l'intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte, ecc.

10.2.3 Fuga di metano con esplosione

Nel caso in cui si dovesse verificare un'esplosione dovuta alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- comandano di rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Ci si può anche rifugiare in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro. Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici,
- comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nel capitolo precedente,

- raccomandano di aprire le porte con molta prudenza e di muoversi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarsi sopra.
- raccomandano di spostarsi lungo i muri anche discendendo le scale e di scendere le scale all'indietro per non trasferire tutto il proprio peso su un gradino,
- controllano attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno,
- non spostano una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita,
- avvisano i Vigili del Fuoco ed il Pronto Soccorso sanitario,
- fermano gli impianti di ventilazione, spengono le fiamme libere e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire i gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa e da successive scosse, di solito, di intensità inferiore a quelle iniziali. Anche queste ultime sono tuttavia pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.


In caso di terremoto dunque:

- o Mantenere la calma.
- o Preparatevi ad affrontare la possibilità di ulteriori scosse.
- o Non usare accendini o fiamme libere perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- o Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
- o Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita. Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.

10.4 Comportamento da adottare in caso di rapina

In caso di rapina, se all'improvviso un'arma da fuoco, od un coltello, vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma. Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni violente. Cercate di comportarvi come segue:

- o Seguite alla lettera le istruzioni, senza fretta ma neppure con troppa lentezza. Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di più. Un atteggiamento docile, ma non collaborativo, è il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da voi,
- o Se per consegnare il denaro, od oggetti preziosi, dovete spostarvi dalla vostra postazione, oppure dovete compiere un qualsiasi movimento o spostamento, chiedete il permesso o preavvertite il malvivente,
- o Se il malvivente vi minaccia, ma l'arma non è visibile, partite sempre dall'assunto che l'arma ci sia. E' il comportamento più ragionevole e prudente,
- o Se durante la rapina squilla il telefono, non rispondete senza aver prima chiesto il permesso al malvivente,

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 22/24
	COMUNE DI JESI	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E LUDOTECA	

- Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi, cercate di memorizzare i tratti caratteristici della fisionomia, dell'abbigliamento e, importantissima, l'altezza, per confronto con riferimenti noti. Cercate anche di osservare le armi impugnate,
- È assai raro il caso che i malviventi si allontanino, portando un ostaggio con sé, perché un ostaggio rappresenta sempre un impaccio. Se dovesse capitarvi, non fate resistenza, ma anzi cercate di comportarvi con inerzia, sino allo svenimento, intralciando ulteriormente la fuga,
- Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano per evitare ritorsioni,
- Telefonate subito al 113 o al 112, comunicando il nome dell'insediamento, il fatto che si è appena verificato una rapina e particolari sull'auto usata per la fuga,
- Mettetevi a disposizione delle forze dell'ordine offrendo chiarimenti che vi verranno richiesti,
- Isolate la zona ove i malviventi hanno agito, in modo da salvaguardare eventuali impronte digitali.

10.5 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche

10.5.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori

A tutti i lavoratori devono essere distribuite le seguenti informazioni di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- Tutti devono conoscere i nomi degli incaricati del primo soccorso.
- Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che l'hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto il prima possibile con il personale per l'assistenza infermieristica.
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati del primo soccorso in caso di infortunio. Infatti quando occorre l'addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere di altri che possano risultare utili.

10.5.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso

A tutti gli addetti al primo soccorso devono essere distribuite le seguenti procedure di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

Proteggere se' stessi

- Intervenire sulle cause che l'hanno prodotto l'infortunio, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Adottare, prima di effettuare l'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli individuati (es. indossare guanti monouso, ecc.).

Approccio all'infortunato

- Mantenere la calma e qualificarsi subito come addetto al primo soccorso.
- Occuparsi con calma dell'infortunato.
- Verificare se necessita di altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo persone utili.
- Fare allontanare i curiosi e non permettere che si crei confusione attorno all'infortunato.

Proteggere l'infortunato

- Appena effettuati gli interventi di primo soccorso, chiamare il (118).
- Spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessità o se c'è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi.
- Non somministrare bevande, soprattutto alcoliche.
- Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, si dovrà restare a disposizione della squadra di soccorso esterna che devono ricostruire l'accaduto. Fornite, quando richieste, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non siete certi.

10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona

Stendere a terra la persona incendiata coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate, ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. Effettuare le chiamate di soccorso.

11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA

11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Ls. 81/2008 e all'art. 86, comma 3bis del D.Lgs 163/2006, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	COSTO PER LA SICUREZZA
Riunione iniziale di Cooperazione e Coordinamento tra i Responsabili della ditta Committente e della ditta Aggiudicataria (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare e/o limitare i rischi di interferenze.	4 ore € 50 / ora Subtotale: € 200,00
Poichè il contratto avrà durata di 2 anni (dal 01.01.2014 al 31.12.2015), si predispongono n. 1 riunione all'anno tra i Responsabili della ditta Committente e della ditta Aggiudicataria.	2 ore / riunione 2 riunioni 4 ore complessive € 50 / ora Subtotale: € 200,00
Formazione e informazione ai lavoratori della ditta Aggiudicataria sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sugli esiti delle riunioni di coordinamento e cooperazione.	€ 2.000,00 *
TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)	€ 2.400,00

* Risultando difficoltosa la redazione di tali dettagliati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si definiscono gli stessi sulla base della valutazione globale del servizio e della natura delle prestazioni.

12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento viene aggiornato ogniqualvolta emergono variazioni sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da aggravare i rischi già esistenti e individuati, o se variano i soggetti che operano nel luogo di lavoro (es. assegnazione di un nuovo contratto di appalto).